

Esperto risponde: Portafoglio di titoli detenuti in Italia da cittadina statunitense

LINK: <https://citywire.it/news/esperto-risponde-portafoglio-di-titoli-detenuti-in-italia-da-cittadina-staunitense/a1355937?ref=international-ital...>



L'articolo é tratto dalla sezione "Esperto Risponde" del numero 10 del magazine Citywire Italia. Sfoglia qui la versione digitale --- Fabio Di Santi, Allianz Bank Private - Milano Una cittadina italiana con patrimonio ereditato e investito in Sicav di diritto estero, fondi di diritto italiano e altre componenti in regime di amministrato, dopo aver conseguito un master in USA si sposa con cittadino americano. Lavora negli USA dove è fiscalmente residente e dopo qualche anno acquisisce la doppia cittadinanza. Ci sono delle limitazioni per la gestione del patrimonio in Italia? Può operare liberamente su tutte le componenti? Nel caso dovesse poi ereditare dai genitori che vivono in Italia a quali obblighi o restrizioni verrebbe sottoposta? Risposta di: Dott. Francesco Nobili, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza - Milano Il caso che si esamina è quello di una

cittadina italiana (in seguito, X) che, dopo aver conseguito un master negli Usa, si sposa con un cittadino americano e lavora negli Usa. Si assume quindi che X sia fiscalmente residente negli Stati Uniti e non in Italia. A tale proposito si ricorda che le persone fisiche si considerano fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno la residenza o il domicilio in Italia. X (che nel frattempo ha assunto anche la cittadinanza statunitense) detiene presso un gestore italiano un portafoglio titoli (che non include partecipazioni cd. "qualificate") in regime amministrato. Occorre rilevare che non vi siano limitazioni particolari con riferimento a tale fattispecie, salvo quelle eventualmente contenute nel contratto con il gestore, che applicherà la disciplina Fatca. Per quanto riguarda i

redditi finanziari derivanti dal portafoglio, che saranno verosimilmente tassati negli Usa, si osserva quanto segue. I redditi di capitale (ad esempio dividendi ed interessi) su titoli esteri (comprese le Sicav estere) non sono tassati in Italia in quanto corrisposti da soggetti non residenti. Le plusvalenze su titoli esteri non sono tassate in Italia per disposizioni di diritto interno. Gli interessi (e redditi assimilati) su titoli italiani sono tassati in Italia in capo ai soggetti non residenti (in genere con l'applicazione di una tassazione "secca" del 26%). Anche in questo caso, peraltro, esistono disposizioni di diritto interno che precludono la tassazione. In altri casi la tassazione può essere ridotta (10% e non 26%) in applicazione della convenzione tra Italia e Usa. Anche le plusvalenze su titoli italiani, tassate in linea di principio in capo ai soggetti non residenti, possono beneficiarie di una

esenzione in Italia in applicazione di disposizioni interne o della convenzione tra Italia e Usa. In pratica, quindi, la tipologia di redditi più di frequente tassati in Italia sono i dividendi su azioni italiane, che scontano una tassazione "secca" del 26%, riducibile peraltro al 15% previsto dalla convenzione. Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni occorre rilevare che, in applicazione della norma interna italiana, se il de cuius/ donante è residente in Italia l'imposta è applicabile sia sui beni "italiani" sia sui beni "esteri", indipendentemente dal fatto che l'erede/donatario sia residente in Italia o meno. Di conseguenza, nel caso in esame, se X riceve in successione/donazione dal padre o dalla madre, fiscalmente residenti in Italia dei beni, ivi inclusi i titoli ricompresi nel portafoglio detenuto presso un gestore italiano, risulterà applicabile l'imposta del 4% (trattandosi di un trasferimento tra genitori e figlia) con una franchigia (a riduzione della base imponibile) di un milione di euro. Essendo in vigore una convenzione tra Italia e Usa in tema di imposta sulle successioni e donazioni si dovrà considerare, caso per caso, se le disposizioni ivi contenute derogano, in

meglio, le disposizioni di diritto interno sopra descritte. Per sottoporci i tuoi quesiti, invia una mail a espertorisponde@citywire.it Per visualizzare questo contenuto, per favore Controlla la tua posta in arrivo, ti abbiamo inviato un link per confermare il tuo indirizzo e-mail. Non l'hai ricevuta? Controlla la tua cartella spam oppure contattaci qui ">